

Relazione Gruppo di Lavoro sulla Monocommittenza

Novembre 2022

Il deliberato congressuale sulla materia, è rappresentato dalla mozione 141, cui venne accorpata la mozione 100, e che diede vita a metà Luglio 2018 ad una Bozza di Testo normativo che riportiamo a seguire, e che costituisce il punto di convergenza tra le posizioni sopra richiamate.

A seguire venne presentata dall'AIGA una prima proposta in ordine al format di contratto di collaborazione sulla monocommittenza, proposta rispetto alla quale vennero rilevate dallo scrivente Gruppo di Lavoro forti criticità, posto che il Testo non risultava in linea con i deliberati Congressuali.

Ciò premesso, il Gruppo di Lavoro, tenuto conto del disposto congressuale, e della normativa vigente, ritiene che i principi sui quali elaborare una proposta di testo normativo, dovrebbero articolarsi sui seguenti presupposti:

a) La prestazione svolta dal collega in regime di monocommittenza, nel rispetto dello spirito che contraddistingue la professione legale, professione libera per definizione, deve trovare il presupposto normativo di riferimento nella legge 81/2017, c.d. Job Act degli Autonomi, allontanando qualsivoglia riferimento all'art. 409 n. 3 c.pc., ovvero alle collaborazioni coordinate e continuative, che si fondano sul diverso articolato giuridico nell'art. 3 del D.Lgs 81/2015, e dunque qualsivoglia richiamo alla figura della parasubordinazione, che è assolutamente non in linea, e potremo dire addirittura estranea al deliberato Congressuale.

b) Essendo dunque chiarito in maniera inequivocabile, il presupposto normativo di riferimento e la natura di libero professionista dell'avvocato monocommittente, iscritto all'albo degli avvocati, ne deriverebbe l'automatica iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense, superando così ogni possibile apertura, verso richieste di

iscrizione alla Gestione autonoma dell'INPS, strettamente connesse alla figura della parasubordinazione.

c) Il deliberato congressuale, inoltre, caratterizza la posizione dell'avvocato monocommittente, per il carattere di "esclusività" della prestazione in favore del Titolare; diversamente infatti, non potrebbe parlarsi di monocommittenza, con il conseguente obbligo in capo all'avvocato monocommittente di conformarsi agli indirizzi strategici del Titolare committente, ma senza alcun riferimento ad etero direzioni.

Ciò naturalmente giustificerebbe l'obbligo a carico del Titolare di copertura dei costi per l'assicurazione professionale e per la formazione.

Il rapporto inoltre dovrebbe avere una durata indeterminata, fatta salva la facoltà regolamentata di recesso unilaterale per le parti, se del caso con termini identici per entrambe, con il limite previsto dalla Legge 81/2017 per il divieto di recesso in occasione della gravidanza.

d) Per quanto concerne i compensi, ferma restando la libertà delle Parti nella regolamentazione, potrebbe essere opportuno prevedere la possibilità di un compenso minimo e di percentuali contrattate tra le Parti, affrontando nel contempo la problematica inerente il versamento da parte anche del monocommittente alla Cassa del 4%.

Sul punto peraltro, è in corso da tempo un importante dibattito tra i grandi studi presso la Cassa proprio per discutere dell'eventuale rimborso; e mi consta che Cassa Forense stia affrontando questa problematica unitamente agli aspetti legati alla Monocommittenza, e che sia in corso una riflessione sull'applicabilità della Dis-coll quale strumento che consenta il recupero del 4%.

* * *

Si ritiene, dunque, indispensabile portare avanti quanto disposto nella mozione 141 e 100 ad essa accorpata, che già contengono tutti gli elementi necessari per una organica disciplina della materia.

Si chiede dunque all'Assemblea di dare mandato al Gruppo di Lavoro di proseguire sul punto con un Tavolo unitario con la Cassa Forense ed il CNF, coinvolgendo i

Collegli incaricati dai rispettivi Organismi al fine di completare l'elaborazione di un Testo unitario e conforme al deliberato congressuale, che abbia come punto di partenza la Bozza di testo normativo di seguito riportata e già frutto di una precedente interlocuzione.

* * *

**BOZZA TESTO NORMATIVO PER AVVOCATO COLLABORATORE
MONOCOMMITTENTE**

ART. 1

Ambito di applicazione

La presente legge disciplina il rapporto contrattuale **dell'avvocato monocommittente che svolge la sua prestazione presso professionista non associato, presso studi associati o presso enti che esercitano la professione forense in forma societaria. Sono esclusi gli enti pubblici.** E' monocommittente, ai fini della presente disciplina, l'avvocato iscritto ad un Albo del territorio italiano il quale presta collaborazione, **in via continuativa ed esclusiva, a favore di** un altro avvocato, un'associazione professionale, una società tra avvocati o una società professionale a fronte della corresponsione, da parte di questi soggetti, di un compenso fisso o variabile.

ART. 2

Forma e condizioni del contratto

Il contratto di collaborazione in monocommittenza deve essere provato per scritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento sottoscritto da quest'ultima che riproduca il testo del contratto. Il contratto, quale che ne sia la forma, deve contenere le seguenti condizioni minime:

(i) deve essere pattuito e corrisposto un onorario annuale congruo, in proporzione della qualità e degli apporti dell'avvocato che opera in monocommittenza. Si considerano congrui gli onorari minimi previsti dal seguente art. 3.

(ii) il collaboratore in monocommittenza ha diritto al rimborso delle spese per la formazione professionale continua concordata con il committente, nonché a quello dei costi sostenuti per la stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 12, 1° comma l.n.247/2012;

(ii) Deve essere pattuito un congruo periodo di preavviso per il recesso. Si considerano congrui i periodi di preavviso non inferiori a quelli previsti rispettivamente all'art. 4 che segue.

ART. 3

Pattuizioni sul compenso

L'avvocato che opera in monocommittenza deve percepire un compenso che complessivamente considerato non sia inferiore, su base annuale, ad un onorario pari al doppio della pensione sociale per l'avvocato di prima nomina e al triplo della pensione sociale per l'avvocato che pratici la professione da almeno 10 anni, oltre IVA e oltre al contributo per la cassa forense. Il compenso va pattuito per iscritto. Gli accordi verbali o quelli in violazione delle presenti previsioni sono sostituiti di diritto dai contenuti minimi previsti nel presente articolo.

ART. 4

Preavviso di recesso

Il recesso ordinario dal rapporto di collaborazione in monocommittenza deve avvenire con preavviso, salvi i casi di recesso in applicazione dell'art. 1456 c.c.. Il preavviso non può essere inferiore a tre mesi. Per i rapporti di collaborazione di durata superiore a cinque anni il preavviso non può essere inferiore a sei mesi. In caso di mancato rispetto del preavviso l'avvocato monocommittente ha diritto ad una indennità sostitutiva corrispondente.

ART. 5

Divieti di recesso

Nei rapporti di collaborazione in monocommittenza, il committente non può recedere: (i) in caso di gravidanza od adozione, per il periodo di erogazione dell'indennità di maternità erogata da Cassa Forense; (ii) in caso di malattia o infortunio con assenza continuativa, pur non essendo prevista alcuna indennità a carico dell'avvocato committente, il rapporto rimane sospeso, **senza diritto al corrispettivo**, per un periodo **non superiore a centottanta giorni**; durante tale periodo l'avvocato monocommittente può essere sostituito dal committente con un altro avvocato,. Decorso tale termine il committente può recedere con corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. In caso di malattie non continuative si applicano gli artt. 1463 e 1464 c.c.

ART. 6

Obblighi dell'avvocato monocommittente

Le strategie di esecuzione della prestazione professionale, fermi i vincoli di legge, sono decise -anche verbalmente e incarico per incarico- tra le parti. L'avvocato monocommittente deve essere nominato responsabile del trattamento dei dati delle pratiche a lui affidate. L'avvocato monocommittente non deve svolgere attività autonoma e/o in concorrenza durante il rapporto per continuare a godere delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5. Qualora assuma incarichi per conto proprio, il contratto si risolve immediatamente di diritto, senza diritto al preavviso, e le previsioni a favore dell'avvocato monocommittente di cui agli articoli 3 e segg che precedono non si applicano. Qualora l'assunzione di incarichi in proprio avvenga con il consenso del committente, l'avvocato monocommittente mantiene il diritto alle previsioni di cui agli artt. 4 e seguenti. In ogni caso l'avvocato monocommittente è specificamente tenuto ai doveri di lealtà, probità, competenza, correttezza, trasparenza, riservatezza e segretezza sia nei confronti della clientela del committente sia nei confronti del committente medesimo. Gli obblighi di riservatezza e segretezza possono essere

rafforzativamente pattuiti nel contratto. L'avvocato monocommittente ha l'obbligo di agire, secondo le indicazioni strategiche concordate con il committente, nell'interesse del cliente affidatogli e inoltre di attivarsi per proteggere l'interesse del committente. La violazione di tali obblighi determina, con le modalità dell'art. 1456 c.c., la risoluzione di diritto del contratto ed il venire meno di ogni obbligazione da parte del committente. Vengono meno anche gli obblighi degli artt. 4 e 5.

ART. 7

Patto di non concorrenza

Il patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto deve essere pattuito secondo le modalità dell'art. 2596 c.c. ed è oneroso. Esso può avere ad oggetto esclusivamente l'obbligo di non sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori, il divieto di utilizzazione delle informazioni apprese durante il contratto di collaborazione sia relativa allo Studio sia relative alla clientela. La durata non può superare i cinque anni.

ART.8

Tutela del know how

E' vietata la sottrazione da parte dell'avvocato monocommittente di materiali professionali e archivi del committente e/o della clientela di quest'ultimo, su qualsiasi supporto contenuti, anche quando non costituisca reato.

ART. 9

Preavviso di recesso dell'avvocato monocommittente dal contratto

I termini di cui al art. 4 che precede, ridotti della metà, si applicano anche al recesso dell'avvocato monocommittente dal contratto. In ogni caso l'avvocato monocommittente anche durante il periodo di preavviso ha l'obbligo di agire in modo da proteggere il cliente affidatogli e l'interesse del committente.

ART. 10

Cause qualificate di recesso del monocommittente

La violazione delle obbligazioni di legge riguardanti il decoro professionale e quelle a carico del committente previste dai commi 3,4, e 5 che precedono, determina il diritto dell'avvocato monocommittente a recedere dal contratto, con le modalità dell'art. 1456 c.c., conservando il diritto ai trattamenti previsti dall'art. 4.

ART. 11

Natura libero professionale dell'attività e del compenso

Le previsioni di cui agli articoli che precedono non costituiscono deroga ai divieti **disposti dall'art. 18 lettera d) della legge 31.12.2017 nr. 247, e dall'art. 348 del codice penale**. I compensi percepiti dal collaboratore ai sensi delle previsioni dei commi che precedono sono soggetti ai contributi previdenziali della Cassa Nazionale Forense.

ART. 12

Iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori e requisiti per la specializzazione

I requisiti di cui all'art. 4, 3° comma del Regolamento CNF n. 1/2015 e quelli di cui agli articoli del D.M. n. ... (SPECIALIZZAZIONI) si intendono realizzati anche nel caso di incarico conferito da altro professionista.

ART. 13

Esclusioni di applicazione della disciplina dell'avvocato monocommittente

Le previsioni che precedono non si applicano agli associati in partecipazione, agli utili e alle perdite, agli associati dell'associazione professionale ed ai soci di società tra avvocati o tra professionisti quand'anche lavorino solo su clienti dell'associazione o della società.